



Comune di TRECCHINA

AGGIORNAMENTO BIENNALE ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, e s.m.i.,

INVITA

Tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Trecchina in via Roma 17, o reperibili sul sito del Comune <https://trecchina.gov.it/> dovranno pervenire allo stesso Ufficio, preferibilmente corredate da copia del titolo di studio, entro e non oltre il **31 maggio 2021**.



Trecchina 1 aprile 2021



Il Sindaco
(rag. Ludovico IANNOTTI)

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) Buona condotta morale; c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

COMUNE DI TRECCHINA

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sindaco del Comune
di TRECCHINA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____ n. _____

di professione _____ tel. (facoltativo) _____

e-mail (facoltativa) _____ in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari

per le Corti d'Assise

per le Corti d'Assise di Appello

(barrare la casella che interessa)

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
sua responsabilità

DICHIARA

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di TRECCHINA

b) di essere in possesso del titolo di studio di _____

conseguito in data ____/____/____ presso _____

(se possibile, allegare copia fotostatica non autenticata del titolo di studio)

Trecchina, ____/____/____ Il richiedente: _____

N.B. In caso di presentazione allo sportello firmare di fronte all'impiegato/a, in caso di invio a mezzo posta/mail/fax allegare copia di documento d'identità.

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Seduta del ____/____/____

Il Segretario

Il Presidente
